

ORDINANZA SINDACALE

N° 321 del 01-10-2024

IL VICE SINDACO

OGGETTO:	MISURE TEMPORANEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE PREVISTE DAL "NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL BACINO PADANO" SOTTOSCRITTO IN DATA 09/06/2017. DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (MATTM) E REGIONE LOMBARDIA, PIEMONTE, VENETO ED EMILIA-ROMAGNA
----------	---

Premesso che, al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

Considerato che l'ambito territoriale lombardo si colloca nel più ampio contesto del bacino padano, caratterizzato da peculiari condizioni orografiche e meteorologiche che determinano una significativa vulnerabilità ambientale sotto il profilo della qualità dell'aria, favorendo l'aumento delle concentrazioni di inquinanti, in particolare di polveri sottili e ossidi di azoto, e producendo situazioni di inquinamento particolarmente diffuse tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria, Regione Lombardia, con specifica L.R. 11 dicembre 2006, n. 24, ad oggetto "Norme per la prevenzione e la riduzione dell'emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", ha disposto un approccio sistemico ed integrato rispetto alla rilevante e complessa problematica concernente l'inquinamento atmosferico. In particolare sono state da tempo attivate misure di risanamento significative e talvolta impattanti dal punto vista socioeconomico per cittadini e imprese, tra cui le misure di limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti, la limitazione all'utilizzo dei combustibili più inquinanti e l'introduzione di limiti emissivi più stringenti per le industrie;

Considerato che sono emerse, da parte degli Enti Locali coinvolti da fenomeni di accumulo e di aumento delle emissioni inquinanti, esigenze di interventi ulteriori, aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali già in essere, ed è quindi stato chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di tali misure temporanee locali, al fine di garantire omogeneità di interventi;

Rilevato che il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto il 30 dicembre 2015, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria, prevede, in particolare, che le parti favoriscano e promuovano l'attuazione di "misure d'urgenza omogenee e temporanee";

Valutato che per il raggiungimento delle finalità di contenimento dell'inquinamento dell'aria si è dunque ritenuto necessario concertare e condividere con il sistema delle autonomie locali le iniziative e le modalità attuative utili ad una migliore omogeneizzazione dei provvedimenti, mediante la sottoscrizione di un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" sottoscritto in data 09/06/2017 dal Ministero dell'Ambiente (MATTM) e Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna;

Considerato che ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM10 quale inquinante da monitorare in quanto presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalle norme;



Richiamato l'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria – Accordo di Programma di bacino padano, predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia Romagna sottoscritto a Bologna il 9 giugno 2017 diretta ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure aggiuntive di risanamento nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria anche al fine di evitare di aggravamenti e sentenze di condanna in riferimento alle procedure di infrazione UE attualmente pendenti;

Richiamato l'art. 2 dell'Accordo di Programma di bacino padano che individua gli impegni a carico delle Regionali e in particolare la lettera A) che prevede nei piani di qualità dell'aria o nei relativi provvedimenti attuativi, la limitazione della circolazione dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, da applicare entro il 1 ottobre 2018 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30, salve le eccezioni indispensabili, per le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel di categoria inferiore o uguale ad "Euro 3". La limitazione è estesa alla categoria "Euro 4" entro il 1 ottobre 2010, alla categoria "Euro 5" entro il 1 ottobre 2025;

Rilevato che il Nuovo Accordo di Programma prevede che i dati, monitorati e validati da ARPA Lombardia, siano messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia. L'applicativo riporterà la media per provincia dei dati di PM10 rilevati quotidianamente dalle stazioni del programma di valutazione posizionate negli Agglomerati e nelle zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti;

Rilevato che Regione Lombardia con Delibera di Giunta Regionale n. X/6675 del 07/06/2017 ha approvato lo schema del suddetto "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto poi in data 09/06/2017 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e Regione Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, riportante le misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale;

Rilevato altresì che con la d.G.R. 7095 del 18 settembre 2017, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di bacino padano, è stato approvato un nuovo sistema di riferimento per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto;

Considerato che la d.G.R. 7095 del 18 settembre 2017, modificata dalla D.G.R. 1008 del 25 settembre 2023, ha stabilito che le nuove procedure si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2 nel semestre invernale dal 1 ottobre al 31 marzo dell'anno successivo e si articolano su due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m³) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 7 giorni (2° livello);

Considerato che la d.G.R. 7095/2017 stabilisce l'inasprimento delle misure generali di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, estendendo a far data dal 01 ottobre 2018, in attuazione delle azioni TP-1 e TP-2 del PRIA (Art.2 Lett.A), prevedendo l'applicazione del fermo della circolazione di cui alla DGR n.2578/14 nei comuni di Fascia 1 e Fascia 2 con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ed introducendo la nuova misura di limitazione del fermo della circolazione estesa ai veicoli di categoria Euro 3 Diesel, stabilendo altresì che detta misura abbia corso dall'anno 2018 e per i successivi anni, con un graduale incremento delle limitazioni, la cui inottemperanza è sanzionata dalla Legge Regionale n. 24 del 2006;

Vista la d.G.R. 3606 del 28/09/2020 avente per oggetto "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19" che, modificando e sostituendo l'allegato 2 della d.G.R. 7095/2017 a far data dal 11 gennaio 2021, approva in allegato 4 i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in attuazione del nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano;

Vista la d.G.R. n. 6545 del 20 giugno 2022 avente per oggetto "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti anche in relazione alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria da covid-19 – ulteriori disposizioni concernenti il servizio move-in modifica di alcune disposizioni della D.G.R n. 2020";

Considerato che, con il decreto-legge 24 marzo 2022 avente per oggetto "Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello



stato di emergenza” convertito nella Legge n. 52 del 19 maggio 2022, è stata disposta la cessazione dello stato di emergenza:

Vista la d.G.R. n. XII/1008 del 25 settembre 2023 avente per oggetto “Misure per il miglioramento della qualità dell’aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni permanenti e temporanee della circolazione dei veicoli più inquinanti – modifiche alla D.G.R. N. 3606/2020”;

Considerato che la d.g.r. 1008/2023 ha stabilito che:

- le misure temporanee omogenee si articolano su due livelli al verificarsi del superamento del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m3) registrato dalle stazioni di rilevamento per quattro giorni consecutivi (1° livello) e per sette giorni consecutivi (2° livello);
- la verifica per stabilire l’attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) e le misure si attivano entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), mentre il controllo dei dati per il “rientro al livello verde” avviene quotidianamente;
- le misure si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale da parte dei Comuni interessati, attuativa del provvedimento regionale.

Vista la d.G.R. n. XII/2634 24 giugno 2024 avente per oggetto “Decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 «Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale»: rafforzamento delle misure attuative del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) vigente negli ambiti di intervento maggiormente responsabili delle emissioni, in attuazione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 «Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato Italiano» e della d.g.r. n. 1754 del 15 gennaio 2024”;

Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativo alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

Visto il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155 – “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

Viste

- la Legge Regionale 11/12/2016 n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente” ed in particolare l’art. 13 che prevede la possibilità di stabilire misure di limitazione alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli finalizzati alla riduzione dell’accumulo degli inquinanti;
- la Legge Regionale 27/11/2020, n. 22 “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020” che, in particolare, all’ art. 19 ha introdotto modifiche agli articoli 2 e 13 della l.r. 24/2006;
- la d.G.R 11/09/2013 n. 593 che ha approvato il Piano Regionale degli interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) e i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- la d.G.R 3/4/2017 n. 6438 che ha dato avvio all’aggiornamento del PRIA definendo in particolare i contenuti, le finalità, le fasi e le tempistiche dell’aggiornamento del piano;
- la d.G.R 5/07/2021 n. 4993 con la quale sono stati previsti i criteri per l’individuazione dei soggetti pubblici e privati partecipanti al tavolo permanente con funzioni di consultazione istituzionale in materia di programmazione regionale per il risanamento dell’aria e definizioni dei sistemi di abbattimento efficaci per le motorizzazioni a gasolio – attuazione delle modifiche agli articoli 2 e 13 della L.R. 24/2006 introdotte dalla L.R. 22/ 2020 (modifiche della d.G.R. n. 3606/2020);

Vista l’atto di deliberazione della Giunta Comunale del 5 ottobre 2017 n. 286 con cui il Comune di Cernusco sul Naviglio ha aderito all’ “ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA NEL BACINO PADANO”;

Viste le d.G.R. n. X/7635 del 11 luglio 2008 e d.G.R. n. 2578 del 31 ottobre 2014;



Vista la d.G.R. n. X/6675 del 07/06/2017; **Vista**

la d.G.R. n. X/7095 del 18/09/2017; **Vista** la

d.G.R. n. X/449 del 2/08/2018;

Vita la d.G.R. n. X/2055 del 31/07/2019;

Vista la d.G.R. n. X/3606 del 28/09/2020; **Vista**

la d.G.R. n. X/6545 del 20/06/2022; **Vista** la

d.G.R. n. XII/1008 del 25/09/2023;

Vista la d.G.R. n. XII/2634 del 24 giugno 2024:

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Cernusco sul Naviglio;

ORDINA

- In tutto il territorio del comune di Cernusco sul Naviglio a far data dal **1 ottobre 2024** e fino a nuove disposizioni regionali sono in vigore le seguenti **misure strutturali permanenti** per la limitazione del traffico veicolare:

A1) autoveicoli (ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 285/92, Codice della Strada) ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL (trasporto pubblico locale).

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7.30 alle ore 19.30**, dal **1° gennaio al 31 dicembre** di ogni anno per i seguenti autoveicoli:

- non omologati ai sensi di alcuna direttiva europea per ogni tipo di alimentazione benzina o gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 0 benzina, metano, GPL o diesel**");
- omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE per ogni tipo di alimentazione benzina o gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 1/I benzina, metano, GPL o diesel**");
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/ 69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 2/II diesel**");
- omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 3/III diesel**").
- omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B, 1999/96 CE B, 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1 CE rif. 98/69 CE B, 2001/27 CE rif. 99/96 CE riga B1, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1, 2006/81 CE rif. 2005/55 CE B1, 2006/96/CE B, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1 (con disp. antiparticolato) e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 4/IV diesel**").

Sono disposte le ulteriori limitazioni della circolazione e dell'utilizzo nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, dal **1° gennaio al 31 dicembre** di ogni anno per gli autoveicoli di classe ambientale **Euro 5/V diesel**, individuati come di seguito:

- omologati ai sensi delle direttive 2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 oppure Riga C - 1999/96/CE fase III oppure Riga B2 o C - 2001/27/CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C - 2005/78/CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C - 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B2 - 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga C – Reg 715/2007*692/2008 (Euro 5 A e 5 B) - 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 - 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 - 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 - Reg 134/2014 -



Reg 136/2014 - Reg 143/2013 – Reg 195/2013 - Reg 2015/45 – Reg 630/2012 – Reg 459/2012 – Reg 2016/427 – Reg 2016/646 e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “**Euro 5/V diesel**”),

in base al seguente calendario di avvio:

- per gli autoveicoli di **categoria M1 (autovetture)**: dal **1° ottobre 2025**;
- per gli autoveicoli di **categoria M2** (adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t.) e **N1 e N2** (autoveicoli adibiti al trasporto di merci fino a 12 tonni): dal **1° ottobre 2026**;
- per tutti gli altri autoveicoli (**cat. N3 e M3**): dal **1° ottobre 2027**.

A2) motoveicoli e ciclomotori (ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 285/92, Codice della Strada) **a due tempi**.

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo di tali veicoli si applicano:

- in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) **permanentemente** tutto l'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di **classe Euro 0**;
- nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, dal **1° ottobre al 31 marzo** di ogni anno per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di **classe Euro 1**

A3) autobus di categoria M3 (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) **di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)**.

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo di tali veicoli si applicano in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) **permanentemente** tutto l'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) per i veicoli:

- non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “**Euro 0 diesel**”);
- omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “**Euro 1/I diesel**”);
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “**Euro 2/II diesel**”);

Tali limitazioni regionali sono state integrate dalle disposizioni nazionali che, dal 1° gennaio 2024, vietano la circolazione dei veicoli di categoria **M2 e M3**, adibiti a servizi di Trasporto Pubblico Locale, alimentati a **benzina o gasolio** fino alla classe ambientale **Euro 3/III** compresa (articolo 4, comma 3-bis, del D.L. 10 settembre 2021 n. 121 con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021 n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267)).

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, individuati nei soli veicoli di classe emissiva pari o superiore ad Euro 2/II;
- i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento sia delle polveri sottili sia degli altri inquinanti, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa. Per efficace sistema di abbattimento sia delle polveri sottili sia degli altri inquinanti si intende un sistema in grado di garantire nelle condizioni di guida reali (RDE) valori di emissione di polveri e di NOx pari o inferiori a quelli previsti per i veicoli appartenenti alla classe ambientale Euro 6 D/Euro VI alimentati a gasolio. Tenuto conto della rilevanza delle emissioni di ossidi di azoto (sia per le concentrazioni di NO2, sia per la formazione di particolato secondario) non sono più considerati efficaci, ai sensi delle disposizioni della L.R. 24/2006, i sistemi di abbattimento delle sole polveri a partire dal 1° ottobre 2023 per le autovetture (cat. M1) e a partire dal 1° ottobre 2024 per tutti i veicoli;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice



tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;

- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia Locale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed
 - esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
 - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli aderenti al Progetto Move In secondo le modalità e le soglie chilometriche previste dalla d.G.R. n. XII/2634 del 24/06/2024;
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l.r. 24/2006 il **fermo della circolazione, all'intera rete stradale ricadente nell'area urbana del Comune, con l'esclusione:**

- alle autostrade;
- alle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con delibera di Giunta regionale n. VII/19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;
- ai tratti di collegamento tra strade di cui ai precedenti punti, agli svincoli autostradali ed ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona interessata dalle limitazioni alla circolazione.

I Comuni **non possono concedere deroghe speciali e personali** al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.

- **Dalla data del 1 ottobre 2024 al 31 marzo 2025, in aggiunta alle limitazioni permanenti e relative deroghe (divieti di circolazione) nonché delle azioni previste dalla d.G.R. n. 7635 dell'11/07/2008, dalla d.G.R.n. 2578 del 31 ottobre 2014, dalla d.G.R. n. 7095 del 18/09/2017, dalla d.G.R. n. X/2055 del 31/07/2019, dalla d.G.R. n. 3606 del 28 settembre 2020, dalla d.G.R. n. 6545 del 20/06/2022, d.G.R. XII/1008 del 25/09/2023 e dalla d.G.R. n. XII/2634 24 giugno 2024, per le quali si applicano le previsioni e le sanzioni di cui alla Legge Regionale 11 dicembre 2006 n.24 in quanto *Lex specialis*, si applicano le seguenti limitazioni temporanee:**



1) al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m³ (50 µg/m³) per 4 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, **entreranno in vigore le seguenti misure definite di 1° livello** (da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo ovvero martedì e venerdì), verranno applicate le seguenti misure:

b.1) Limitazione all'utilizzo in ambito urbano dalle **7.30 alle 19.30** dei seguenti veicoli:

- autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale **Euro 0 e 1 alimentati a benzina o a gas** (metano o gpl) in modo esclusivo o bi-fuel;
- autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale **Euro 0 e 1 alimentati a benzina** in modo esclusivo o bi-fuel;
- autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale **Euro 0, 1/I, 2/II, 3/III e 4/IV alimentati a gasolio** (diesel) in modo esclusivo o dual-fuel anche se dotati di dispositivo antiparticolato efficace;

b.2) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;

b.3) Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

b.4) Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

b.5) Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

b.6) Divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio provinciale interessato dall'attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto; sono sempre consentite le seguenti modalità di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione e interrimento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento; tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF (<https://www.ersaf.lombardia.it/agricoltura/gestione-sostenibile-dei-nitrati/bollettini-nitrati>);

b.7) Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL e alla massima applicazione della modalità di lavoro agile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

b.8) Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, all' utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

2) al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m³ (50 µg/m³) per 7 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 7 giorni antecedenti, **entreranno in vigore le seguenti misure definite di 2° livello** da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì):



b.9) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017.

a seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate su applicativo informatico sul sito istituzionale di Regione Lombardia ed ARPA, l'entrata in vigore delle misure di 1° e 2° livello è modificata, rispetto a quanto indicato ai rispettivi punti 1) e 2), come segue:

se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì, l'analisi dei dati emessa da ARPA Lombardia evidenziasse una variazione in aumento del livello esistente, ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, dando adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

In riferimento alle misure **b.1)**, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico, sono **esclusi** dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della L.R. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia Locale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
 - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

Sono altresì **derogati** dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada;
- veicoli degli operatori del commercio ambulante aderenti ai servizi aggiunti Move-In secondo le modalità previste dai provvedimenti specifici vigenti;
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;



- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

ASSEGNA

All'Ufficio Urbanizzazioni Primarie il compito di installare la prescritta segnaletica da posizionare ad ogni accesso del Centro Abitato.

DISPONE

Allo scattare delle **misure temporanee** di cui ai punti 1) e 2) l'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Urbanizzazioni Primarie – provveda al collocamento di idonea segnaletica, ad ogni ingresso del Centro Abitato, al fine di rendere pubbliche e conformi al vigente Codice della Strada, le prescrizioni inerenti le limitazioni urgenti del traffico sin qui richiamate.

Allo scadere delle misure limitative, l'Ufficio Tecnico – Settore Urbanizzazioni Primarie – provveda alla rimozione della segnaletica anzidetta.

AVVERTE CHE

- l'inosservanza delle **misure permanenti** sarà punita ai sensi dell'art. 27 comma 11 della Legge Regionale 24/2006 con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00 (pagamento in misura ridotta € 150,00);
- l'inosservanza delle **misure temporanee** di cui ai punti **b.1)** sarà punita ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 168,00 a € 339,00 (p.m.r. € 168,00 entro 5 gg € 117,60) fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall'art. 195, comma 3, del medesimo D.Lgs. 285/92. Nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI;
- l'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni di cui alle lettere **b.2), b.4), b.5c), d), e), f), e j)** delle **misure temporanee** sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di euro 500,00 con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;
- L'inosservanza del divieto di cui alla lettera **b.3)** delle **misure temporanee**, limitatamente al divieto di combustione dei residui vegetali, sarà punita ai sensi dell'Art.61 comma 5.1 della Legge Regionale n.31/2008 così come modificata dalla Legge Regionale n. 38/2018 con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 600,00.

AVVISA CHE

il rientro da un livello di criticità, qualunque esso sia, avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati di ARPA Lombardia, **si realizza una delle due seguenti condizioni:**

- 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Al verificarsi di una delle due condizioni di cui sopra, le misure adottate di 1° e/o di 2° livello sono sospese a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Il Corpo di Polizia Locale e gli organi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) cureranno l'osservanza delle presenti prescrizioni.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione;

Avverso il presente provvedimento è ammesso:



- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni;

I termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.



**II VICESINDACO
COLOMBO PAOLA LORENA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i

